



# Tribunale di Nola

DECRETO N. 101/2020

IL PRESIDENTE

Linee guida applicative dell'art. 221 Legge 17 luglio 2020, n. 77

Letto l'art. 221 l. 77/20;

Rilevata la necessità di dare disposizioni organizzative in merito all'attuazione di detta disposizione;

## O S S E R V A

La norma in questione è stata emanata “*tenendo conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19*” (comma 2) ed è pertanto evidente che nell'adottare decisioni che ne rendano possibile l'attuazione non potrà non valutarsi questo profilo che sembra essere stato il motivo principale che ha indotto il legislatore ad introdurre le disposizioni in esame.

Va chiarito che questa presidenza non intende intervenire in alcun modo sull'interpretazione delle norme, compito esclusivo del giudice, anche se nell'organizzazione dell'attività giudiziaria non si potrà non tener conto di quanto emerso nel corso di un confronto avuto con i colleghi del settore civile che è quello più interessato dall'intervento normativo ed è quello al quale si riferisce il presente provvedimento.

Preliminarmente va sottolineato che non vi è assoluta certezza sull'applicazione o meno della sospensione feriale per il termine di 30 giorni inserito nel comma 4 dell'art. 221 e una buonissima parte di colleghi ha ritenuto di dover optare, quantomeno in via prudenziale, su un'interpretazione di segno positivo. Comunque qualunque sia la scelta interpretativa adottata, anche a causa l'approssimarsi del periodo feriale e della ridotta presenza di personale amministrativo, le prime procedure alle quali applicare le disposizioni previste dall'art. 221 saranno quelle inserite, quanto meno nelle ultime udienze di settembre o, più probabilmente, in quelle comprese nelle prime udienze di ottobre.

Deve altresì rilevarsi che, per effetto dei rinvii effettuati nei mesi precedenti, le udienze del periodo post feriale sono particolarmente “cariche” ed appare quindi impraticabile un'ulteriore “ricarica” sia sulle udienze fissate fino al 31/10/20 sia su quelle successive che pure, verosimilmente, dovranno essere trattate con le cautele già previste per quelle precedenti.

Di qui la necessità di adottare misure organizzative idonee per un verso a garantire che l'afflusso dell'utenza sia contenuto in limiti che garantiscano la tutela *delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19* e, nello stesso tempo, capaci di ridurre al minimo indispensabile i rinvii dei processi.

P . Q . M .

Si invitano tutti i magistrati ad adottare gli strumenti previsti dall'art. 221 l. 77/20 nella misura più larga possibile;

Si dispone che comunque non possa essere trattato più di un processo *in praesentia* ogni mezz'ora.

In proposito si invitano i colleghi a procedere all'emissione dei relativi avvisi alle parti alle quali verrà comunicato l'orario esatto di trattazione della causa.

Al fine di consentire di trattare più processi possibili i giudici sono autorizzati ad iniziare le udienze a partire dalle ore 9 e a celebrare udienze straordinarie previo avviso al presidente della sezione.

Tutti i magistrati sono autorizzati a rinviare i processi che non possono essere trattati, in ragione delle disposizioni che precedono, anche ad una data successiva al 31/12/20.

Al fine di favorire la diffusione delle comunicazioni relative alle date ed agli orari di rinvio, le cancellerie invieranno tempestivamente al COA i ruoli di udienza con l'indicazione degli orari di trattazione dei processi.

Le parti e gli avvocati sono invitati a presentarsi in udienza solo al momento della trattazione della causa.

Il verificarsi di assembramenti renderà inevitabile una riduzione del numero dei processi da trattare.

Restano in vigore tutte le disposizioni emanate in precedenza e non incompatibili con il presente provvedimento.

**Nola, 22 / 7 / 20**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Luigi Picardi**



Si comunichi:

A tutti i magistrati

Ai responsabili delle cancellerie civili

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

---